

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

TRA

Il **Parco archeologico del Colosseo**, con sede in Roma, Piazza S. Maria Nova, 53, 00186, C.F. e P.IVA 14490011005, istituito ai sensi del D.M. n.° 15 del 12/01/2017, Ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito, il “**Parco**”);

E

La **Società Tempus et Opera S.r.l.**, C.F. e P. IVA 08819811004, con sede in Roma, Via Albenga, 33, CAP 00183, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Salvatore Bevilacqua, la quale dichiara di avere tutti i necessari poteri (di seguito, “**la Società**”).

Il Parco e la Società sono qui di seguito congiuntamente individuate come le “**Parti**” e ciascuna di esse come la “**Parte**”

PREMESSO CHE

- a. Il Parco archeologico del Colosseo è un Istituto autonomo di rilevante interesse nazionale istituito con D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15, quale ufficio di livello dirigenziale generale (ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a completamento del complesso e articolato processo di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avviato con D.P.C.M. n. 171 del 2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione periferica del patrimonio culturale;
- b. Il Parco esercita le funzioni istituzionali di tutela sull'area individuata dal D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15;
- c. L'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (“il MiBACT”) con nota di cui al prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in considerazione delle novità apportate con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti Pubblici rispetto alla precedente disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), delle Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno fornire i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso all'istituto della sponsorizzazione di beni culturali da parte degli Uffici del MiBACT;
- d. Il Parco ha inteso e intende uniformarsi pienamente ai predetti indirizzi applicativi del MiBACT;
- e. il Parco, in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell'offerta al pubblico,
- f. ha tra i suoi obiettivi la tutela, il restauro e la valorizzazione del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli artt. 6 e 111 del DLGS 42/2004 s.m.i.;

- g. l'Arco di Tito è tra i più iconici monumenti posti sotto la tutela del Parco, sia per il ciclo figurativo rappresentato e legato alla distruzione di Gerusalemme da parte di Tito, sia per il fatto di trovarsi – oggi – in uno degli ingressi principali del Parco;
- h. il Parco, in considerazione della importante valenza culturale del Monumento, intende procedere ad una manutenzione ordinaria dello stesso, specificatamente nelle superfici di rivestimento che sono state oggetto di un lavoro di restauro e valorizzazione concluso nell'ottobre del 2019;
- i. i lavori di cui sopra sono stati eseguiti dalla Società Tempus et Opera S.r.l. previa stipula del contratto n. 135 del 16.05.2019;
- j. il Parco in data 14 gennaio 2020, con prot. N. 200, ha ricevuto dalla Società una proposta (la "**Proposta**") di sponsorizzazione tecnica avente come obiettivo un progetto (il "**Progetto**") che prevede la compartecipazione alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Parco e specificatamente alla manutenzione ordinaria delle superfici di rivestimento dell'Arco di Tito già oggetto del restauro di cui al punto g.;
- k. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore del presente contratto è di importo inferiore ai 40.000 euro, soglia sotto la quale nessuna particolare formalità è richiesta per la scelta dello sponsor;
- l. il Parco ha visto e valutato il Progetto di cui sopra ritenendolo meritevole di approvazione e rispondente alle finalità istituzionali perseguite e pertanto intende procedere alla stipula del presente contratto a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, tutela ambientale e sicurezza dei visitatori;
- m. la Società, giusta dichiarazione resa in data 05/02/2020, risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 DLGS 50/2016 e s.m.i. nonché di specifica competenza professionale, tecnica ed economica necessaria per la realizzazione dell'iniziativa;
- n. la realizzazione dell'iniziativa è sottoposta all'approvazione del Parco, in particolare ai fini della verifica della compatibilità con i valori storico culturali e paesaggistici del Monumento interessato al Progetto;

VISTI

- a- Il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Capo II, Principi della valorizzazione dei beni culturali, artt. 101 e 120;
- b- Il D.M del 19 dicembre 2012, recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate";
- c- Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare gli articoli 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato);
- d- la L. n. 241/90 s.m.i.
- e- gli artt. 19 e 151 del D. D.Lgs 50/2016 s.m.i.

- f- l'art. 470 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone che: *“Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019”*;
- g- la circ. MiBAC n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- che mette in evidenza la necessità di *“reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.)”*;
- h- gli artt. 1703 e 1704 del Codice Civile;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E VISTO

Con il presente accordo, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato

Art. 1. (Premesse)

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. (Oggetto)

- 2.1. Il presente contratto ha ad oggetto una sponsorizzazione tecnica, di durata triennale, del valore complessivo stimato in € 9.000,00 (novemila), diretta alla realizzazione del Progetto con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le superfici di rivestimento dell'Arco di Tito già oggetto del restauro di cui al punto g.;
- 2.2. le Parti danno atto che il presente contratto non determinerà oneri di natura economica a carico del Parco.

Art. 3. (Impegni assunti dalla Società)

- 3.1. la Società si obbliga a realizzare il progetto di cui all'art. 2 del presente Contratto a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità ed in conformità con quanto previsto dal quadro normativo di riferimento e previa approvazione del Parco;
- 3.2. la Società si obbliga a provvedere ai lavori relativi alla manutenzione ordinaria del Monumento, operando sulle superfici pertinenti il dado del basamento, sull'acciottolato presente nel sottarco e sull'area di copertura in sampietrini dell'attico;
- 3.3. la Società dichiara di non procedere al subappalto della prestazione contrattuale;
- 3.4. i lavori di manutenzione di cui sopra avranno durata triennale e saranno eseguiti a cadenza semestrale, previo accordo e secondo le direttive del Parco, e specificatamente saranno così articolate:
 - diserbo delle superfici
 - rimozione meccanica delle piante infestanti
- 3.5. la Società si obbliga a garantire l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro del personale coinvolto in qualsiasi fase del Progetto e a consegnare al Parco il

P.O.S., Piano Operativo Sicurezza, relativo al Progetto, che viene allegato al presente Contratto rappresentandone parte sostanziale;

- 3.6. la Società si obbliga a rispettare le indicazioni del Parco al fine di garantire la sicurezza dei visitatori dell'area archeologica, provvedendo a predisporre la segnaletica e le delimitazioni eventualmente necessarie;
- 3.7. la Società si obbliga a non utilizzare per uso pubblicitario e/o commerciale l'immagine del Parco e/o di qualsiasi altra parte di esso legato al Progetto senza la previa approvazione del Parco stesso;

Art. 6. (Impegni assunti dalla Società. Obblighi assicurativi)

- 6.1 la Società si obbliga a consegnare al Parco una polizza assicurativa con massimale minimo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) a copertura di eventuali danni a cose e/o persone coinvolte nell'iniziativa;
- 6.2 la documentazione relativa alla garanzia assicurativa dovrà essere fatta pervenire al Parco almeno tre giorni prima del primo accesso nell'area demaniale regolato dal presente Atto;
- 6.3 ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'iniziativa è a carico della Società;
- 6.4 la Società si obbliga a fornire, a tutti coloro che accederanno previa autorizzazione del Parco all'interno dell'area interessata al Progetto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prescritti a norma di legge;
- 6.5 la Società assume verso il Parco ogni responsabilità in termini di legge per danni, cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi. Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al Parco per danni di qualsiasi natura cagionati a persone o cose e per tutta la durata del Progetto.

Art. 7. (Impegni del Parco)

- 7.1 Il Parco verifica la compatibilità di ogni iniziativa posta in essere in esecuzione del contratto con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'area di cui al DLGS 42/2004 e ss.mm.ii.;
- 7.2 il Parco si impegna a fornire, ove richiesto, il Piano d'emergenza e il DUVRI dell'area interessata al Progetto;
- 7.3 il Parco si impegna ad autorizzare l'accesso all'area interessata dal Progetto a quanti impegnati nel Progetto. Il Parco non potrà ritenersi in alcun modo obbligato verso tali soggetti;
- 7.4 il Parco vaglia quanto proposto dalla Società in ambito di strategie di comunicazione, nonché i comunicati stampa, la data, i luoghi e orari di eventuali conferenze stampa;
- 7.5 Il Parco, si impegna a rendere pubblico, in ogni forma di comunicazione del Progetto, che questo è stato realizzato grazie alla sponsorizzazione tecnica della Società;
- 7.6 nell'ambito delle strategie di comunicazione al pubblico, qualora si ritenga necessario, il Parco si impegna ad ideare e realizzare, a propria cura e spese e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente, pannelli informativi, anche multimediali, relativi al

Progetto, che saranno di esclusiva proprietà del Parco il quale dovrà preventivamente approvarne l'eventuale utilizzo da parte di terzi.

- 7.7 il Parco, al fine di consentire la corretta esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto, si impegna a adottare gli atti e i provvedimenti autorizzatori necessari per permettere ai tecnici della Società e di eventuali altri soggetti coinvolti, il libero accesso all'interno dell'area interessata al Progetto;
- 7.8 il Parco si impegna a concedere gratuitamente l'uso di alcune immagini relative all'intervento *de quo*, previa autorizzazione, con debita citazione del Parco.

Art. 8. (Clausola risolutiva espressa)

- 8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il Parco ha facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora l'Associazione non adempia agli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 6. In tali casi il Parco comunica all'Associazione una diffida ad adempiere entro i 30 gg successivi, decorsi i quali, perdurando l'inadempimento, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto fatti salvi gli eventuali danni.

Art. 9. (Decorrenza, validità, modifica e recesso).

- 9.1 Il presente contratto ha efficacia per la durata di tre anni, decorrente dalla data della sua sottoscrizione;
- 9.2 Qualsiasi modificazione od integrazione al presente Contratto non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito atto aggiuntivo sottoscritto da entrambe le Parti;
- 9.3 È in facoltà dell'amministrazione esercitare il potere di recesso ai sensi dell'art. 108 del DLGS 50/2016 e s.m.i.

Art. 10. (Comunicazioni e Riservatezza).

- 10.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente contratto deve essere effettuata mediante PEC ed essa si considererà perfezionata al momento dell'accettazione nella casella di posta del destinatario;
- 10.2 le Parti si impegnano in ogni caso ad osservare la massima riservatezza in merito al contenuto del contratto e a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

Art. 11. (Foro competente)

- 11.1 Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto e più in generale relativa agli obblighi dell'Associazione in esso regolati sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12. (Registrazione)

- 12.1 Il presente Contratto sarà registrato, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto di cui agli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n.

131/86 – tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Art. 13. (Norma di rinvio)

13.1 Per tutto quanto ivi non espressamente previsto trovano applicazione le norme di cui al DLGS 50/2016 ss.mm.ii. nonché del Codice Civile.

Visto, letto e sottoscritto a Roma, in data

Per la Società Tempus et Opera S.r.l

Il Presidente

Salvatore Bevilacqua

Per il Parco

Il Direttore

Alfonsina Russo

ALLEGATI

- 1)** Proposta di Sponsorizzazione
- 2)** Progetto
- 3)** P.O.S., Piano Operativo Sicurezza